

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

RIPRISTINO DI OFFICIOSITA' DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO
E PROTEZIONE SPONDALE IN SINISTRA OROGRAFICA
DEL FIUME SESIA IN LOC. SALTERANA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO
E
CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO

Agosto

2022

Elaborato n.

DEF/ESE.04

I TECNICI INCARICATI:

Studio di Ingegneria Civile ed Ambientale
C.so Roma 17 - VARALLO (VC) - Tel.0163/53999

Dott. Ing. Roberto Mattasoglio
(Ordine Ing. Prov. di Vercelli n° A 566)

Dott. Ing. Donald Agliaudi
(Ordine Ing. Prov. di Biella n° A 246)

Dott. Ing. M. Luisa Gallo
(Ordine Ing. Prov. di Vercelli n° A 1039)



Per i tecnici incaricati:

Firmato digitalmente

Roberto Mattasoglio



La proprietà di questo disegno è riservata a termini di legge.

È vietata qualsiasi riproduzione o utilizzazione, anche parziale, senza autorizzazione

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto – Schema di Contratto, fa riferimento al Nuovo Codice dei Contratti derivante dal D.Lgs n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni fino al più recente DL 77/2021 (decreto semplificazioni 2021).

Va sottolineato che dal momento della prima emanazione sono intervenute almeno 25 modifiche e/o integrazioni al testo del Codice, pertanto in tale incessante divenire normativo sarebbe presunzione somma supporre che nel lasso intercorrente tra la redazione del presente documento ed il momento dell'appalto, non intervenga qualche ulteriore modifica; con ciò restando espressamente stabilito che qualsiasi novazione normativa antecedente l'appalto, deve intendersi fin d'ora recepita a correzione del presente documento e contrattualmente cogente.

CAPO I

Art. 1 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO – NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appalto, per quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente capitolato, è soggetto all'osservanza di tutte le norme e disposizioni concernenti le opere pubbliche e in particolare:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.
- il Regolamento Generale sulle Opere Pubbliche approvato con D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
- il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145, per gli articoli in vigore;
- il D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro; oltre alle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico ed esposizione al rumore, nonché le disposizioni di cui al più aggiornato "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento del contagio da agente patogeno "COVID-19" nei cantieri.

In ogni caso, il riferimento operato nel presente capitolato alle disposizioni di legge e di regolamento deve intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi.

L'appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai decreti, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanati dalle competenti autorità che entreranno in vigore nel periodo di vigenza contrattuale in materia di lavori pubblici e di sicurezza ed igiene del lavoro o comunque inerenti il dettato normativo di pertinenza del contratto stesso.

Art. 2 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto d'appalto e devono in esso essere richiamati:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e ss.mm.ii.;
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) gli elaborati grafici del progetto definitivo ed esecutivo e le relative relazioni;
- d) l'Elenco dei Prezzi Unitari;
- e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 e Allegato XV del D.Lgs 81/2008 ove previsto ex-lege;
- f) il Cronoprogramma dei Lavori.

C A P O I

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Art. 3 - ARGOMENTO DEL PROGETTO

Il presente progetto fa seguito ad incarico del Comune di Scopa ed illustra in veste definitiva-esecutiva la proposta per un intervento di ripristino della protezione di sponda sinistra e riequilibrio della sezione di deflusso in loc. Salterana.

L'intervento si rende necessario a seguito del dissesto prodottosi in occasione dell'evento alluvionale del 2-3 ottobre 2020, come illustrato sulla scheda analitica tecnico-economica A.002 inoltrata dal Comune di Scopa nell'ambito della "Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del Patrimonio Pubblico" promossa dalla Regione Piemonte ai fini di censimento dei dissesti e programmazione finanziaria degli interventi.

L'intervento è stato ritenuto ammissibile e necessario, con ciò assegnando al Comune medesimo un contributo di € 550.000,00 pari a quanto indicato preliminarmente nella schedatura, nell'ambito della O.C. 015 del 30/03/2022 con Codice: VC_A18_710_20_169

Il dimensionamento, l'ubicazione e il dettaglio strutturale delle opere ed interventi da attuare sono descritti negli elaborati di progetto da intendersi parte integrante e sostanziale del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto con riferimento alle indicazioni in essi contenute.

Art. 4 - DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE

La scelta degli interventi più adeguati a fronte di alcune alternative tipologiche discende da una valutazione complessiva del contesto e delle sue caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche e della specificità del dissesto prodottosi.

Accertata con adeguati confronti e sopralluoghi, la priorità di conservazione dell'equilibrio della dinamica d'alveo raggiunta con le opere realizzate in vari successivi interventi, a salvaguardia delle infrastrutture e dei sedimenti latitanti il corso d'acqua ed a tutela della pubblica incolumità, il progetto prevede due principali tipologie d'intervento a loro volta diversificate in varie lavorazioni a seconda delle necessità riscontrate.

A - RIPRISTINO DEL DISSESTO DELLA SPONDA SINISTRA

Il ripristino della protezione spondale seguirà un criterio volto ad assegnare maggior robustezza rispetto all'attuale tipologia in massi a secco, procedendo all'intasamento dei vani con conglomerato cementizio. A maggior garanzia di stabilità la porzione di scogliera in elevazione avrà inclinazione inferiore rispetto alla parte in fondazione per conseguire una notevole stabilità di forma. E' stata assegnata una pendenza di 45° alla scarpata di appoggio e considerato lo spessore variabile da m 2,50 circa alla base a m 1,50 in sommità, ne consegue una pendenza del paramento anteriore pari a 38°. La cementazione dei massi dovrà arrestarsi a circa 30 cm dall'esterno del paramento così da consentire l'intasamento dei vani residui da parte del materiale limo-sabbio-ghiaioso naturale, che verrà posto a ricoprimento della scogliera, così da favorire l'attecchimento nei vani tra i massi di specie ripariali. L'intervento prevede quindi le seguenti lavorazioni:

- 1) Movimenti terra per riprofilatura di sponda e scavo di fondazione per circa mc 2.950
- 2) Realizzazione di nuova protezione spondale a scogliera cementata per circa m 210 con un volume di circa mc 3.500.

B - MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO

Come già accennato il dissesto prodottosi costituisce complessivamente un disequilibrio della sezione di deflusso.

Alla ricostituzione della sponda erosa in sinistra deve quindi correlarsi un ampliamento della sezione di deflusso in destra tramite la rimozione almeno parziale degli accumuli che ne hanno ridotto l'officiosità.

Tale operazione presenta spesso qualche criticità, poiché l'asportazione dei sovralluvionamenti localizzati può generare altri disequilibri sia a monte che a valle della sezione d'intervento.

A tal proposito il progetto propone un approccio di minimo impatto prevedendo una mera traslazione dei depositi senza asportazione dall'alveo, bensì a ricoprimento della scogliera realizzata, che si ritiene presenti molteplici vantaggi:

- innanzitutto si ottiene un riequilibrio della sezione di deflusso che riduce l'impatto sulle sponde in battuta, senza generare le problematiche di collocazione del materiale, laddove per dislocazione e pezzatura il medesimo risulti di nessun interesse per l'industria estrattiva a fronte dei canoni concessori richiesti;
- in secondo luogo il materiale rimosso è ricollocato a ricoprimento della scogliera, attenua l'impatto del manufatto artificiale ed evita la discontinuità netta tra l'ambito fluviale e il contesto circostante. Inoltre costituisce un ammortizzatore, delle azioni erosive sul manufatto stesso;
- infine il mantenimento della componente detritica fine in alveo, ne consente il progressivo e graduale transito verso valle senza generare turbamenti all'equilibrio complessivo dell'asta.

L'intervento prevede quindi le seguenti lavorazioni:

- 1) Scavi di sbancamento per rimozione di accumuli detritici ostruttivi in sponda destra, per un volume di circa 2350 mc.
- 2) Imbottimento in sponda sinistra a compenso di tutti gli scavi con ricoprimento della scogliera realizzata, a fini di maggior protezione e di mitigazione ambientale del manufatto artificiale.

Per il dettaglio delle opere suddette si rimanda agli elaborati descrittivi e grafici di progetto ove le stesse vengono illustrate tipologicamente e dimensionalmente e ne viene indicata graficamente l'ubicazione.

CAPO II

CONSISTENZA ECONOMICA DELLE CATEGORIE DI LAVORO, INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA E IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

Art. 5 - AMMONTARE DELLE CATEGORIE DI LAVORO E CATEGORIA PREVALENTE

L'ammontare complessivo delle opere previste è pari a **€ 588.000,00** (Euro CINQUECENTO-OTTANTOTTOMILA e centesimi ZERO) I.V.A. esclusa (attualmente nella misura percentuale del 22%), suddivisi per categorie di lavoro e relative percentuali d'incidenza sull'ammontare complessivo come da tabella 1 seguente:

TABELLA 1

N.	DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO €	PERCENTUALE %
CAT. A - LAVORI E FORNITURE			
Cat A - 01	OPERE COMPIUTE		
Cat. A - 01.1	Demolizioni Rimozioni e Movimento Terra	73.314,14	18,586
Cat. A - 01.2	Opere di protezione spondale in muratura di massi lapidei cementati	316.515,04	80,239
	TOTALI LAVORI E FORNITURE	389.859,18	98,833
CAT. B - COSTI PER LA SICUREZZA CONTRATTUALI			
Cat B.01	Apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (d.lgs. 81/08 - allegato xv - punto 4.1.1 lett. a))	2.718,14	0,689
Cat. B.02	Mezzi e servizi di protezione collettiva (d.lgs. 81/08 - allegato xv - punto 4.1.1 lett. d))	144,36	0,037
Cat. B.03	Misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (d.lgs. 81/08 - allegato xv - punto 4.1.1 lett. g))	590,56	0,150
Cat. B.04	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri	1.151,16	0,292
	TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA CONTRATTUALI	4.604,22	1,167
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	394.463,40	100,000

Categorie di lavorazione ai sensi del D.P.R. 207/10

Ai sensi delle norme inerenti il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, **la categoria di lavorazione prevalente risulta essere:**

OG 8 – OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
il cui importo preventivato ammonta a **€ 394.463,40**.

Le opere saranno subappaltabili in subordine a quanto disporrà la normativa in merito alla data dell'appalto.

Art. 6 – INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA

Con riferimento alle modificazioni introdotte dall’art. 81 del Codice dei Contratti Pubblici dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 di conversione del D.L. 70/2011, si evidenzia in Tabella n. 2, seguente, l’ammontare dei costi per la manodopera attribuibili in forma parametrica alle varie categorie di lavoro individuate nella precedente Tabella n. 1, con riferimento alle incidenze indicate sui prezzi regionali adottati o in difetto di tale dato con specifiche analisi svolte.

Il dato viene fornito al fine di valutare l’eventuale congruità dell’offerta prescindendo da sconti sul valore della manodopera e quindi solo con riferimento alle lavorazioni e non sui costi contrattuali per la sicurezza già esclusi dall’applicazione di ribasso d’asta.

TABELLA 2

N.	CATEGORIA DI LAVORAZIONE	IMPORTO	INCIDENZA MANODOPERA		
	Descrizione	Importo Lordo (€)	Onere mano d’opera (€)	%	Onere mano d’opera al netto di spese generali 15% e utile di impresa 10% (€)
CAT. A - LAVORI E FORNITURE					
Cat A - 01	OPERE COMPIUTE				
Cat. A - 01.1	Demolizioni Rimoziioni e Movimento Terra	73.314,14	34.632,65	47,239	27.377,59
Cat. A - 01.2	Opere di protezione spondale in muratura di massi lapidei cementati	316.515,04	53.098,94	16,776	41.975,45
	TOTALE LAVORI E FORNITURE	389.859,18	87.731,59	Med.Pon. 22,503	69.353,04
CAT. 02 - COSTI PER LA SICUREZZA CONTRATTUALI					
Cat B.01	Apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordina-mento (d.lgs. 81/08 - allegato xv - punto 4.1.1 lett. a))	2.718,14	565,34	20,799	446,91
Cat. B.02	Mezzi e servizi di protezione collettiva (d.lgs. 81/08 - allegato xv - punto 4.1.1 lett. d))	144,36	77,72	53,838	61,44
Cat. B.03	Misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (d.lgs. 81/08 - allegato xv - punto 4.1.1 lett. g))	590,56	590,56	100,000	466,85
Cat. B.04	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri	1.151,16	346,41	30,092	273,84
	TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA CONTRATTUALE	4.604,22	1.580,03	Med.Pon. 34,317	1.249,04
	TOTALE LAVORI E FORNITURE + COSTI SICUREZZA CONTRATT.	394.463,40	89.311,62	Med.Pon. 22,641	70.602,08

Il costo della manodopera al netto della quota per “spese generali ed utili d’impresa” in misura complessiva del 26,50 (15% per spese generali + 10% per utile d’impresa), come riportato nell’ultima colonna della Tabella 2, risulta pari a **€ 70.602,08** e viene evidenziato IN TABELLA ai fini della determinazione in sede d’appalto dell’eventuale anomalia d’offerta.

Art. 7 – COSTI DELLA SICUREZZA

I prezzi unitari di progetto posti a base della stima dell'ammontare dei lavori previsti, sono altresì comprensivi degli oneri strumentali all'esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non riconducibili a quelli previsti al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08

I suddetti oneri rappresentativi dei soli "rischi ed oneri propri dell'attività" dell'appaltatore in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, sono da considerarsi già contenuti nella quota percentuale delle spese generali (art. 32 del D.P.R. 207/10, come indicato nel richiamo ai contenuti delle spese generali afferenti all'impresa (ex art. 34 del D.P.R. 554/99).

Tali costi per la sicurezza, afferenti ai rischi propri dell'attività, dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta e saranno sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche del costo del lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tale quota di costo, rappresentata dalla percentuale di cui al vigente art. 34 del D.P.R. 554/99 (sostituito a partire dall'8 giugno 2011 dall'art. 32 del D.P.R. 207/2010, *Nuovo regolamento d'attuazione del Codice dei contratti Pubblici*, di cui al D.Lgs. 163/06), se esplicitata all'interno di un elenco prezzi regionale, quale componente del costo sicurezza proprio dell'appaltatore, potrà essere utile sia all'offerente nel momento in cui deve formulare la sua offerta e quindi proporre un ribasso congruo, sia alla Stazione Appaltante la quale, nel dover adempiere alla verifica di congruità dell'offerta, è tenuta a valutare la congruità anche della quota di costo destinato alla sicurezza da parte dell'appaltatore.

Dai prezzi unitari di progetto sono invece esclusi e quindi valutati a parte a cura della stazione appaltante, (vedi apposito capitolo del computo metrico estimativo) gli oneri della sicurezza cosiddetti "contrattuali", tra cui quelli per l'eliminazione di rischi da interferenze, secondo le indicazioni dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08, in particolare al punto 4.

A questi costi vanno altresì aggiunti i costi conseguenti all'adozione delle misure anti contagio da parte dell'agente patogeno "Covid 19" secondo quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 tenuto conto delle distinzioni operate tra costi ricadenti nelle spese generali (rispetto ai quali i nuovi prezzi 2021 adottati in progetto hanno elevato la quota forfettaria dal 13% al 15%) e costi non compresi in tale quota.

L'importo complessivo dei suddetti oneri di sicurezza "contrattuali", non deve essere soggetto a considerazioni di sconto e resterà fisso ed invariabile ovvero non verrà assoggettato al ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore e verrà corrisposto al medesimo ad ogni stato d'avanzamento sulla base di contabilizzazione a misura degli effettivi provvedimenti assunti e conseguenti oneri sostenuti.

Nel presente progetto, gli oneri della sicurezza contrattuali sono stati stimati in complessivi € 4.604,22 (euro QUATTROMILASEICENTOQUATTRO e centesimi VENTIDUE).

Resta espressamente dichiarato ed inteso, che eventuali maggiori oneri stimati dall'Appaltatore per l'applicazione del Piano di Sicurezza rispetto ai valori standard desunti dal prezzo 2021 della Regione Piemonte adottato in progetto, non esimeranno l'Appaltatore dall'applicazione del piano stesso e dall'adozione di tutti i provvedimenti di sicurezza e prevenzione occorrenti e non daranno diritto a richieste di maggiori compensi, salvo il riconoscimento delle maggiori quantità eventualmente attuate, ma dovranno essere debitamente considerati in fase d'offerta quali maggiori costi della lavorazione non suscettibili di economie e fermo restando che nulla potrà essere evocato dall'Appaltatore a giustificazione di carenze o inadempienze nell'applicazione del Piano di Sicurezza.

Resta altresì inteso ed accettato dall'appaltatore, che eventuali modifiche ed integrazioni apportate all'applicazione del Piano di Sicurezza, sulla base di previsioni proprie del Piano Operativo di Sicurezza presentato dall'Impresa ed accettato dal Coordinatore per l'esecuzione, non daranno luogo a richieste di maggiori compensi od indennizzi rispetto alle previsioni del progetto.

Infine si stabilisce che l'eventuale aumento o diminuzione dell'importo contrattuale per fatto impreveduto ed imprevedibile rientrante nei casi disciplinati dalla norma vigente e nei limiti stabiliti dalla stessa, potrà determinare un incremento o riduzione dell'importo degli oneri per la sicurezza, che verranno in questo caso compensati secondo computazione di quanto effettivamente eseguito, ai prezzi unitari stabiliti contrattualmente.

Art. 8 – IMPORTO DEI LAVORI A MISURA SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA

In relazione alle valutazioni condotte relativamente alla quota del costo degli oneri di sicurezza contrattuali, l’importo per lavori al netto di tale capitolo che sarà assoggettato al ribasso d’asta risulta pari a:

€ 389.859,18

(Euro TRECENTOTTANTANOVEMILA OTTOCENTOCINQUANTANOVE e centesimi DICHIOTTO)

CAPO III

ASPETTI TECNICO - AMMINISTRATIVI

Le norme che regolano l'appalto delle opere in progetto sono dettagliate nel seguito.

Resta espressamente inteso che qualsivoglia modifica ed integrazione a norme vigenti qui riportate, a seguito di disposizioni legislative intervenute dalla data di redazione del presente Capitolato alla data di aggiudicazione, si intendono qui integralmente ritrascritte ed assumono valenza contrattuale, nei modi e nei termini indicati nelle disposizioni stesse.

Art. 9 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEL CAPITOLATO GENERALE

L'Appalto e l'esecuzione dei lavori sono soggetti all'esatta osservanza di tutte le norme di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le Leggi, Regolamenti, Decreti, Disposizioni e Circolari relative ai lavori eseguiti dallo Stato o per conto dello Stato o di altro Ente di diritto pubblico non ricomprese nel Codice nel Regolamento attuativo e non in contrasto che essi.

Art. 10 - MODALITÀ' DELL'APPALTO

I lavori verranno appaltati a CORPO sulla base di offerta in ribasso sull'importo a base d'asta di cui all'articolo 8, formulata dall'Appaltatore con riferimento alle norme del bando di gara e sulla base delle indicazioni progettuali.

Art. 11 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma, le dimensioni, la natura, l'estensione e l'ubicazione delle opere, lavori e provviste, risultano indicate nei disegni di Progetto, descritti nella Relazione Illustrativa e Tecnica e dettagliatamente specificati nelle voci dell'Elenco Prezzi Unitari, che sono da intendersi pertanto a tutti gli effetti come Specifiche Tecniche integrative dei Capitolati Tecnici posti a base della fornitura dei materiali e dell'esecuzione di tutti i lavori ed opere. Sarà in facoltà della Direzione Lavori, completare, modificare ed integrare detti elaborati progettuali mediante note ed indicazioni, a corredo del progetto, che potranno anche variare marginalmente la natura, la forma, le dimensioni ed il valore delle opere stesse, entro i limiti di spesa preventivati e nei limiti del proprio potere discrezionale e delle proprie competenze.

Art. 12 - LAVORI AGGIUNTIVI O VARIAZIONI EVENTUALI DELLE OPERE PROGETTATE

I disegni e le indicazioni di Progetto costituiranno le norme generali cui attenersi per l'esecuzione di tutte le opere oggetto dell'Appalto.

La Stazione Appaltante e la Direzione Lavori si riservano perciò l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti o deroghe che riterranno opportune, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie, fatto salvo il pagamento di quanto effettivamente realizzato, nei limiti di variabilità di ciascuna categoria di lavorazione fissata dalle norme vigenti.

L'Impresa Appaltatrice non dovrà dar corso a qualsiasi opera aggiuntiva, od a lavori che comportino modifica sostanziale al Progetto ed alle altre prescrizioni od atti previsionali di spesa, se non dopo che sia intervenuto ordine scritto della D.L.

Art. 13 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA

Per essere ammessi a concorrere alla aggiudicazione delle opere, le Imprese dovranno presentare, nel termine prescritto dal bando, i documenti che saranno indicati nello stesso ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 14 - OFFERTE ED AFFIDAMENTO DELLE OPERE

Le offerte, salvo che sia diversamente disposto dall'avviso d'asta, dovranno indicare il ribasso offerto sull'importo a base d'asta da affidare **a CORPO**, ribasso che si intende praticato anche ai singoli prezzi unitari di cui all'elenco allegato al progetto. Saranno nulle le offerte comunque condizionate, nonché le offerte presentate in termini generali e senza l'indicazione esplicita del ribasso, che deve venire dichiarato sia in cifre che in lettere.

L'offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui dagli Articoli 103 e 104 Titolo V Esecuzione del D.Lgs n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

L'affidamento avrà luogo con le modalità stabilite nel documento che indice la gara, riportante anche l'invito che le Imprese concorrenti dovranno presentare.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di un'unica offerta valida.

Il ribasso offerto dall'Impresa varrà anche per i lavori oggetto di perizia suppletiva o modificativa, fatti salvi i nuovi prezzi eventualmente concordati per nuove categorie non previste nel progetto originario; nuovi prezzi che dovranno comunque desumersi prioritariamente dai Prezzari 2021 della Regione Piemonte ed in subordine, in caso di mancanza del prezzo riferibile alla lavorazione effettivamente eseguita da ricavarsi tramite analisi della lavorazione stessa.

Il concorrente con la presentazione dell'offerta, indipendentemente dalle esplicite dichiarazioni fornite in allegato secondo i contenuti della lettera d'invito e del bando di gara, conferma espressamente:

- a. di avere preso perfetta conoscenza del Capitolato Speciale d'Appalto, di tutti gli elaborati progettuali in tutti i particolari, di avere fatto ricognizione esatta ed approfondita dei luoghi interessati dall'intervento;
- b. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'approvvigionamento dei materiali, installazioni del cantiere e sull'esecuzione delle opere stesse;
- c. di avere giudicato il compenso per i lavori a base d'asta sotto l'applicazione del ribasso offerto, con l'aggiunta del compenso per gli oneri di sicurezza contrattuali, sufficientemente remunerativo, dando la massima garanzia, per la realizzazione di tutti i lavori previsti compiutamente secondo la migliore tecnica con impiego dei materiali perfettamente rispondenti alla qualità richiesta;
- d. di assicurare la disponibilità di tutta l'attrezzatura, i mezzi d'opera e la manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori

Nessuna eccezione potrà essere in seguito sollevata dall'Impresa Appaltatrice per propria errata interpretazione del Progetto e per insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali.

I concorrenti all'appalto potranno eseguire sopralluoghi, rilievi, sondaggi e tutto quanto altro occorrente per prendere conoscenza dello stato dei luoghi e delle difficoltà di esecuzione del Progetto.

Tali accertamenti non dovranno recare danni alle strutture esistenti o pregiudicarne le condizioni di stabilità e potranno essere eseguiti alla condizione che ad accertamento avvenuto il tutto venga rimesso in pristino.

Art. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Si fa riferimento a quanto previsto dagli Articoli 103 e 104 Titolo V Esecuzione del D.Lgs n. 50/2016.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo netto d'appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

In caso di mancata costituzione della garanzia consegue la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione, presentata in sede d'offerta, da parte della Stazione Appaltante con affidamento dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Qualora la cauzione sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato:

- a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche **una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.** Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante;
- **nella sola fattispecie di importo lavori superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.** La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della

responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. **L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.**

È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 16 - GARANZIE SULLE ANTICIPAZIONI

Si fa riferimento a quanto previsto dall'Articolo 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016.

Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 17 - PIANI DI SICUREZZA

Il piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, in relazione alla consistenza dimensionale e tipologica del presente appalto, risulta obbligatorio e viene allegato al progetto assumendo valenza contrattuale.

I contratti d'appalto se privi del piano di sicurezza ove prescritto, sono nulli. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Come già enunciato più sopra, il piano di sicurezza e coordinamento quando previsto ai sensi del d. lgs. 81/2008 e succ. mod. e integrazioni, nonché il piano operativo di sicurezza redatto dall'appaltatore a definizione delle proprie autonome scelte operative, formano parte integrante del contratto d'appalto; i relativi oneri come evidenziati nel bando di gara verranno corrisposti nella misura stabilita all'articolo 7 prescindendo dalle considerazioni di sconto poste alla base della formulazione dei prezzi offerti.

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna ai soggetti di cui all'art. 32 del D.Lgs sopra citato:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integrazioni;
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integrazioni;

- c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo sia previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integrazioni, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, i quali assumono, di conseguenza:

- il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvederà, inoltre, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. a:

- segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- a proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 18 – AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Si rimanda a quanto previsto dall'Articolo 32 del D.Lgs n. 50/2016.

Ai sensi dello stesso articolo, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 la stipulazione del contratto dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori.

È vietata la cessione del contratto.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, provvede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo

entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti ministeriali, regionali e comunitari.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine suddetto dilatorio, di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, non si applica nei seguenti casi previsti dal comma 10 dello stesso articolo.

Se l'offerente aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione entro detto termine l'aggiudicazione potrà considerarsi decaduta e la cauzione di partecipazione alla gara sarà incamerata a copertura delle spese di rinnovo di gara ed a compenso per il ritardo che il rifacimento della gara stessa comporterà all'inizio dei lavori.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Art. 19 - SPESE D'ASTA, DI CONTRATTO, DI CANTIERE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e tasse inerenti al contratto d'appalto ed alla sua registrazione, di produzione del contratto stesso o dei documenti inerenti, e quelle relative alla gestione dei lavori.

Sono pure a Suo carico tutte le tasse e gli oneri per l'ottenimento delle licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti, ad eccezione di quelli relativi alla concessione edilizia ed approvazione del progetto, in quanto a carico della Stazione Appaltante.

Sono in particolar modo a carico dell'Appaltatore, dal giorno della consegna dei lavori sino

all'ultimazione degli stessi, tutte le spese inerenti all'installazione e conduzione del cantiere, compresi i servizi quali energia elettrica, approvvigionamento idrico, custodia, ecc. L'Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese all'esposizione all'esterno del cantiere di tabellone informativo, come descritto all'articolo 31, indicante la natura e la consistenza economica dell'opera da realizzare ed i dati identificativi dell'Amm.ne appaltante, dell'Appaltatore, del Progettista e del Direttore Lavori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dell'Ente finanziatore e quant'altro previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 20 - SUBAPPALTO - REGOLAMENTAZIONE DEL SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dalla Legge 19 Marzo 1990 n° 55 e dall'art. 105 del D. Lgs. 18.04.2016 n.°50, nonché alla L. 108/2021 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

In particolare, con riferimento all'art. 49. (Modifiche alla disciplina del subappalto) ed essendo decorso il termine del 31/10/2021 che sanciva, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il limite del subappalto nella quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, e la soppressione dell'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non sussisterebbero limiti al subappalto stesso. Tuttavia ad immediata contraddizione di tale eliminazione del massimale, subentra quanto la legge recita al sempre all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e precisamente al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.»

Dalla data di vigenza del suddetto D.L. al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.»

Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016.

Sempre dal 1° novembre 2021 il comma 5 è abrogato e al comma 7, secondo periodo, le parole da: «la certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81» ; infine al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.»

In linea generale, per quanto non diversamente disposto dall'Amm.ne nel bando di gara in merito al divieto di affidamento in subappalto di talune lavorazioni, come più sopra precisato, tutte le

lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili ed affidabili in cottimo, tuttavia non potrà esserci affidamento totale dei lavori in subappalto.

È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Inoltre, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre comunque effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000, 00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché rappresentino solo parte dell'intera opera è autorizzato dall'Ente appaltante a condizione che:

- tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
- all'atto dell'offerta, l'appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'Appaltatore provveda a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
- l'Appaltatore provveda a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'ente appaltante, che provvede al rilascio entro 30 gg. dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l'Ente appaltante abbia provveduto l'autorizzazione si intende concessa;
- l'Appaltatore provveda a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione;
- l'Appaltatore provveda a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- l'Appaltatore provveda ad individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese di consistenza adeguata per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui secondo la legislazione vigente è sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura

ed Artigianato e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della legge 10 maggio 1965 n. 575;

- l'Appaltatore provveda a trasmettere entro 20 gg dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l'Appaltatore provveda a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
- l'Appaltatore provveda ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che eviti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
- l'Appaltatore provveda a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori.

Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e strutture speciali che verranno individuati con successivo regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa o il montaggio può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al sub-appalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi : a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In presenza dei requisiti per l'applicazione del d.lgs 81/2008 relativamente alla predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a carico della Committenza, la Stazione Appaltante stabilisce a carico di tutte le Imprese esecutrici dei lavori l'obbligo di prendere atto del Piano di Sicurezza disposto in fase di progettazione e di integrarlo prima dell'inizio dei lavori, con le

indicazioni particolari emergenti dalla propria organizzazione d'impresa ed esperienza. Tale Piano, discusso congiuntamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e da esso approvato, diverrà documento cogente per l'Appaltatore secondo le norme vigenti.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Art. 21 - AVVALIMENTO

Si rimanda a quanto previsto dall'Articolo 89 del D.Lgs n. 50/2016.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono però responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Nel caso in cui l'esecutore singolo o in raggruppamento, in sede di gara abbia surrogato i requisiti relativi all'attestazione della certificazione SOA (possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) e all'articolo 84 del D.Lgs n. 50/2016, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80) mediante l'istituto dell'avvalimento previsto dall'articolo 89 del D.Lgs 50/2016, il committente nella figura del **responsabile unico del procedimento, in corso d'opera e per tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità dell'impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, appartenenti all'impresa ausiliaria.**

In particolare l'impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte e nei tempi contrattuali.

L'accertamento da parte dell'Ufficio della Direzione Lavori di opere non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria, darà facoltà al committente, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento.

Pertanto la stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa

l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Le comunicazioni inerenti all'esecuzione dei lavori saranno inviate anche all'impresa ausiliaria.

Art. 22 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori dovrà avvenire dopo l'aggiudicazione degli stessi e comunque entro i termini fissati dal D.P.R. 207/2010 art. 153.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti nazionali e comunitari.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

La consegna, intesa come ordine immediato di inizio dei lavori stessi, dovrà avvenire mediante apposito verbale, redatto dal Direttore dei Lavori ed alla presenza dell'Appaltatore o di un suo rappresentante. Alla presenza di tutti gli intervenuti e con la scorta del Progetto, si designeranno i lavori da eseguirsi, si risconteranno le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi.

L'Impresa Appaltatrice dovrà dichiarare le eventuali difficoltà e dubbi che, se non saranno appianate in luogo, dovranno essere poste a verbale.

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Potrà essere disposta la consegna lavori ancorché non sia ancora intervenuta la stipula del contratto, sotto riserva di legge; in tal caso l'Appaltatore dovrà adempiere alla richiesta della Stazione Appaltante e procedere solo all'esecuzione delle categorie di lavoro che saranno indicate dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 (QUINDICI) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

Entro 3(TRE) giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato. Entro TRE giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 3 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori (Sospensioni e Proroghe di cui all'articolo 24).

Decorso 3 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si darà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti periodi.

Art. 23 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO

L'Impresa si obbliga ad eseguire tutti i lavori appaltati in modo di darli perfettamente compiuti in **150 gg (centocinquanta) giorni naturali**, successivi e continui, a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Detto tempo è stato determinato con riferimento alle normali rese produttive previste per le singole categorie di lavoro, tenendo espressamente conto dei lassi temporali determinati

dall'inderogabile obbligo di operare nell'osservanza di tutte le disposizioni e con l'approntamento di tutti i presidi occorrenti alla tutela della salute dei lavoratori ed alla prevenzione degli infortuni. Il tempo utile previsto al 1° periodo del presente articolo, è stato determinato tenendo conto, nella misura delle normali previsioni, dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole e quindi dell'eventualità di interruzioni saltuarie estese anche a più giorni consecutivi, per piogge persistenti od altri fenomeni atmosferici e connessi alle condizioni ambientali del sito, ferma restando l'ammissibilità di sospensione invernale continuativa, qualora si stabiliscano situazioni climatiche che inibiscano l'attività per periodo superiore a gg. 10.

Complessivamente il tempo di interruzione parziale o totale delle attività che potrà verificarsi sul periodo complessivo di gg 150 è stimato indicativamente in 20 giorni, con ciò determinandosi un tempo utile minimo occorrente all'esecuzione dei lavori pari a giorni 130 (cento) continuativi.

Fino a tale limite di normale e prevedibile interruzione anche saltuaria, non potranno richiedersi da parte dell'Appaltatore proroghe o termini suppletivi del tempo utile contrattuale, per recuperare i rallentamenti o le soste, fatta eccezione per particolari e motivate cause indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore, diverse da quelle sopra esposte ed ascrivibili a cause di forza maggiore, ma solo nel caso le stesse conseguano a dichiarazione ufficiale di stato di calamità sul Comune sede dei lavori o discendano da provvedimenti regionali o nazionali a tutela della salute pubblica.

In ogni caso anche queste ultime, come tutte le motivazioni di sospensione o rallentamento sopra indicate non potranno essere considerate cause rilevanti ai fini di richieste di maggiori oneri da parte dell'Appaltatore né per eventuale maggiore onerosità delle lavorazioni, né per protrazione improduttiva del vincolo imprenditoriale, ovvero per maggior incidenza di spese generali, per perdita di chances e per ogni altro emergere di oneri e danni, intendendosi fin d'ora esclusa e respinta in toto ed in ogni sua parte, di fatto e di diritto, qualsivoglia eccezione e riserva formulata dall'Appaltatore sull'argomento.

A partire dalla consegna, il ritmo dei lavori dovrà essere soddisfacente ed adeguato al tempo complessivo stabilito per l'esecuzione, non ammettendosi scusanti per ritardi di consegna dei materiali ed altre forniture, con riserva di sospensione dal pagamento delle rate stabilite per ogni acconto.

Eventuali ritardi accumulatisi dovranno essere recuperati procedendo a slittamento e sovrapposizione delle lavorazioni operando con più squadre in più settori d'intervento contemporaneamente.

La Ditta Appaltatrice avrà inoltre l'obbligo, su richiesta della D.L., di intraprendere e di portare a termine, entro un prestabilito ragionevole tempo fissato dalla D.L. stessa, particolari opere aventi carattere di urgenza ed adeguarsi al cronoprogramma aggiornato in corso d'opera in dipendenza dello svolgersi delle attività.

In ogni caso la scadenza per l'ultimazione dei lavori non potrà procrastinarsi, per qualsivoglia motivazione, oltre il 08/03/2023, termine occorrente alla Stazione Appaltante, al fine di produrre e approvare tutta la documentazione tecnico amministrativa necessaria alla rendicontazione dell'intervento alla Regione Piemonte secondo il termine fissato al 31/03/2023 come da OCDPC 15/A18000/710 del 2022. Con ciò intendendosi che se per qualsivoglia impedimento la consegna lavori dovesse procrastinarsi oltre il termine previsto del 10/10/2022 e fino a data tale che il tempo utile assegnato di 150 giorni ecceda la scadenza perentoria del 27/02/2023, l'Appaltatore si impegna contrattualmente fin d'ora a comprimere conseguentemente il tempo necessario alla totalità delle lavorazioni, mettendo a disposizioni più squadre operative, così da operare contemporaneamente in più settori.

Art. 24 - SOSPENSIONI - PROROGHE

Si fa riferimento a quanto previsto dall'Articolo 107 Titolo V Esecuzione del D.Lgs n. 50/2016.

Si richiama quanto già esposto all'art. 23 relativamente alle valutazioni che hanno condotto alla stima del **tempo utile contrattuale in giorni 150**, da ritenersi comprensivo di ogni occorrente sospensione di attività per fatto non dipendente dalla volontà dell'appaltatore in relazione alle fattispecie di tempo, di luogo e di circostanza che caratterizzano il presente appalto ed escludendo solo cause del tutto imprevedibili e connesse ad eventuale stato di calamità o di superiore necessità, che dovesse essere ufficialmente dichiarato per il luogo.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il responsabile del procedimento sarà informato dell'avvenuta sospensione entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

In ogni caso, l'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'Articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice Civile.

Art. 25 – RISOLUZIONE - RECESSO

Si rimanda a quanto previsto dagli Articoli 108 e 109 Titolo V Esecuzione del D.Lgs n. 50/2016.

Si richiama inoltre l'articolo 1456 del Codice Civile, recante le cause di risoluzione contrattuale di diritto.

Si richiama quanto segue, attinente l'eventuale risoluzione del contratto.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che salvo i casi d'urgenza non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto le gravi o ripetute violazioni del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori da parte dell'Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.Lgs. 50/2016. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'Articolo 108 del D.Lgs n. 50/2016, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Si richiama quanto segue, attinente l'eventuale recesso dal contratto.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e

alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del primo periodo, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al terzo periodo.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 26 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE, DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE DI RISOLUZIONE e/o RECESSO

Si fa riferimento a quanto previsto dall'Articoli 110 Titolo V Esecuzione del D.Lgs n. 50/2016.

Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

- a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 27 – PENALI

Si fa riferimento a quanto previsto dagli Articoli 108 e 109 Titolo V Esecuzione del D.Lgs n. 50/2016.

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.).

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (diconsi ZEROVIRGOLACINQUE ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non può superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Se il ritardo dovesse determinare un importo massimo della penale superiore al 10 % (diconsi DIECI per cento) dell'ammontare netto contrattuale, la Stazione Appaltante potrà procedere all'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione, nei termini previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 28 - DIREZIONE LAVORI

Si fa riferimento a quanto previsto dall'Articolo 101 Titolo V Esecuzione del D.Lgs n. 50/2016.

In considerazione della qualità ed delle garanzie richieste ai lavori oggetto dell'Appalto, nonché della particolarità degli stessi, viene fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice di impiegare personale proprio di comprovata esperienza e capacità in questo specifico tipo di intervento e, in difetto, di ricorrere ad Imprese subappaltatrici, siano esse di dimensione industriale come artigianale, purché in possesso degli stessi requisiti.

La D.L., qualora riscontrasse in corso d'opera, a suo insindacabile giudizio, l'esecuzione di lavori non rispondenti alle richieste progettuali ed alla tecnica raccomandata, da imputarsi all'impiego di personale o al ricorso a subappaltatori non sufficientemente esperti e capaci, sospenderà immediatamente i lavori dandone avviso alla Stazione Appaltante e pretenderà la pronta sostituzione del personale o della Ditta subappaltatrice in questione. Ordinerà quindi l'esecuzione di tutti i lavori ed opere necessari per l'adeguamento ed il ripristino alle caratteristiche richieste, ovvero la demolizione ed il rifacimento di tutte quelle parti già realizzate che non riterrà, sempre a suo insindacabile giudizio, accettabili, senza che l'Impresa possa rifiutarsi od avanzare richiesta alcuna di diversi ed ulteriori compensi.

In caso di inadempienza ed indisponibilità la D.L., qualora ritenga che la continuazione del rapporto possa essere negativa per l'esecuzione delle opere, compromettere il risultato conseguibile e/o possa dare luogo a ritardi, chiederà prontamente all'Ente Appaltante la risoluzione del contratto per inadempienza, incapacità e negligenza, secondo quanto previsto all'art. 25 del presente Capitolato.

Art. 29 - REPERIBILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, personalmente o tramite persona o persone all'uopo da lui delegate, dovrà essere sempre facilmente reperibile.

Dovrà fissare il proprio domicilio e darne comunicazione all'Amministrazione Appaltante ed alla D.L. all'atto della stipula del contratto.

Art. 30 - ONERI - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile sia verso terzi che verso i propri dipendenti, verso il Committente ed i suoi rappresentanti, del modo di conduzione dei lavori, della idoneità dei mezzi d'opera impiegati, della qualità delle opere eseguite nonché della loro stabilità e di qualsiasi danno od infrazione a norme legislative e regolamentari vigenti.

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

E' fatto divieto di subappaltare i lavori senza autorizzazione della Stazione Appaltante.

Tutte le opere vanno eseguite e controllate in conformità alle norme vigenti, siano esse codificate o anche soltanto dettate dalla buona pratica.

Saranno in special modo a carico dell'Appaltatore i seguenti obblighi ed oneri:

1. Predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
3. La fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. Dare completa e puntuale attuazione a tutte le prescrizioni del Piano per la Sicurezza dei lavoratori e quindi a titolo indicativo e non limitativo:
 - Eseguire tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, quali steccati, recinzioni, movimenti terra, passaggi ed allacciamenti stradali inghiaciati, baraccamenti o sistemazione di locali per il ricovero degli operai e relativi servizi, nonché per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa, assicurandone la custodia, la pulizia, la manutenzione e la sicurezza, con particolare riguardo alle vigenti norme e disposizioni anti infortunistiche;
 - Attrezzare il cantiere in relazione alla entità delle opere predisponendo l'installazione e l'impiego di tutti i mezzi d'opera occorrenti per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, quali ponteggi, assiti, casseforme, puntelli, attrezzi, betoniere, macchinari di trasporto e sollevamento e quant'altro possa utilmente occorrere per la buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate;
 - Fornire e mantenere cartelli di avviso e lumi per segnali notturni nei punti prescritti o quant'altro potrà occorrere a scopo di sicurezza su richiesta o meno della D.L. Installare all'esterno del cantiere, nel luogo indicato dalla D.L., entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, un cartello delle dimensioni di 100x200 cm recante scritto in colori indelebili le diciture tipo per appalti di opere pubbliche, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori;
 - Assicurare fino al collaudo la continuità di scolo delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati adiacenti alle opere da eseguire o gravati di servitù.
5. La trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
6. La nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

7. La disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
8. La sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante nell'ambito del cantiere.
9. Provvedere alla normale manutenzione delle opere fino al collaudo, anche quando per impreviste circostanze, questo non possa essere effettuato nel termine prefissato.
10. Provvedere alla prestazione di idonea manodopera ed alla fornitura degli strumenti occorrenti per tracciati di consegna, misura, verifica e contabilità dei lavori, all'esecuzione di tutti i sondaggi e assaggi che la D.L., a sua discrezione, richiedesse per controllare la rispondenza alle condizioni di contratto.
11. Provvedere a far eseguire in laboratori di fiducia della D.L. tutte le prove sui materiali richieste dalle vigenti disposizioni di Legge e dalla D.L. ad insindacabile giudizio della medesima.
12. Eseguire ogni prova di carico che sia ordinata dalla D.L. su qualsivoglia struttura o parte di essa e di quanto altro giudicato opportuno dalla D.L. e dal Collaudatore.
In particolar modo per le strutture in C.A. si stabilisce che è fatto preciso divieto di procedere a getti senza che sia intervenuto sopralluogo da parte della D.L. e del Calcolatore del Cemento Armato.
13. Osservare le norme in applicazione delle vigenti leggi sulla polizia mineraria e delle disposizioni e leggi forestali.
14. Provvedere alla ripresa fotografica in opportuno formato dei particolari costruttivi notevoli dal punto di vista statico, quali fondazioni, armature cemento armato, ecc. e quanto ogni altro può interessare ad insindacabile giudizio della D.L.
15. Osservare le norme derivanti dalle Leggi vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto in merito alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, le malattie, ecc. e rispettare lo statuto dei lavoratori specie per quanto riferito all'art. 36 dello stesso.
16. Rispettare e far rispettare, nell'ambito dei propri poteri e responsabilità, tutte le norme, disposizioni, regolamenti emessi dalle competenti autorità nel campo degli infortuni sul lavoro.
17. Attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e località in cui si svolgeranno i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni successivamente stipulate. L'Impresa si obbliga inoltre a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Impresa è peraltro responsabile del rispetto delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto ed anche quando il subappalto non sia stato autorizzato.
L'Amministrazione potrà, in caso di inadempienza degli obblighi sopracitati, darne segnalazione all'Ispettorato del Lavoro e procedere ad una detrazione fino al 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra se i lavori sono già ultimati. Rimangono comunque valide le norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari, senza che per detta trattenuta l'Impresa possa a qualsiasi titolo richiedere risarcimento di danni od interesse alcuno.
18. Comunicare alla Stazione Appaltante, da cui i lavori dipendono, tutte le notizie sulla manodopera impiegata, nei modi e nei termini che da questa saranno stabiliti. Per ogni giorno

di ritardo rispetto alla data fissata, verrà applicata all'Impresa una penale pari al 10% di quella prevista al punto 17 del presente articolo, restando salvi i più gravi provvedimenti previsti dal Capitolato Generale per le irregolarità di gestione o per gravi inadempienze contrattuali.

19. Provvedere ad adeguata assicurazione contro tutti i rischi del costruttore. E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicatrice dei lavori di estendere di norma le assicurazioni anche ai materiali, alle attrezzature ed alle opere compiute inerenti alla realizzazione delle opere oggetto del contratto, agli incendi per danni arrecati da atti di sabotaggio, vandalici, di terrorismo e comunque per danni che potrebbero verificarsi per tumulti nonché causati da fenomeni o cause meteorologiche eccezionali. L'assicurazione contro tali rischi potrà o dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante secondo le disposizioni di legge vigenti all'atto esecutivo.
20. Tenere per proprio conto e continuamente aggiornata la contabilità dei lavori, indipendentemente da quella tenuta dalla D.L. Quando l'Impresa riterrà di aver raggiunto con l'avanzamento dei lavori l'importo contrattuale, dovrà sospendere i lavori stessi e darne immediato avviso alla D.L., la quale potrà ordinarne per iscritto la ripresa sotto la propria responsabilità. In difetto di quest'ordine, in nessun caso, nemmeno in quello di errori materiali di contabilizzazione, l'Impresa potrà vantare il diritto di reclamare il pagamento di somme eccedenti l'importo contrattuale.
21. Nel caso che nel corso dei lavori si eseguissero opere od operazioni che dovessero recare pregiudizio per la pubblica o privata incolumità, è tenuto a predisporre tutte quelle protezioni, accorgimenti o quanto altro ritenesse opportuno a propria discrezione per eliminare il pericolo e tempestivamente informare la D.L. di quanto eseguito.
22. Consentire l'uso anticipato degli impianti che venisse richiesto dalla D.L., senza che l'Impresa abbia perciò diritto a speciali compensi. Potrà però comunque richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantita da possibili danni che potrebbero derivarle.
23. Provvedere allo sgombero ed alla pulizia del cantiere entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, con lo smontaggio di tutte le opere provvisorie e l'asportazione dei materiali residui, dei detriti e di tutta l'attrezzatura dell'Impresa, salvo quanto possa occorrere in cantiere fino al collaudo.
24. Farsi carico di tutte le spese, i contributi, i diritti, le forniture, le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.
25. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto debitamente conto nel formulare i prezzi dei lavori e nel valutare l'importo delle varie categorie di lavoro e complessivo, quindi non spetterà all'appaltatore nessun ulteriore compenso.

Relativamente alle responsabilità dell'Appaltatore:

1. L'Impresa risponderà totalmente e con esclusività della stabilità delle opere realizzate, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate ed indenni per qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, sia la Stazione Appaltante sia la Direzione Lavori; essa risponderà pure di tutte le opere da essa eseguite e delle forniture effettuate, della rispondenza ai dati ed alle specifiche tecniche di progetto e della loro perfetta riuscita, così come della sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori e dell'osservanza delle vigenti leggi e regolamenti. Qualunque danno o ammenda proveniente dall'esecuzione delle opere appaltate sarà interamente a carico dell'Impresa. La D.L. avrà la facoltà di rifiutare tutti i materiali e le forniture che ritenesse inaccettabili per deficiente qualità e di fare modificare e rifare tutte quelle opere che ritenesse di difettosa esecuzione. Avrà pure la facoltà di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che ritenesse inadatti.
2. L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere alle condizioni contrattuali tutte, nonché delle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni dell'Appaltante.
Dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. Qualora le opere fossero affette da vizi o difetti ovvero realizzate con materiali di qualità non rispondente a quella prescritta nelle Specifiche Tecniche, tali tuttavia da non pregiudicarne la staticità, la sicurezza e/o la

durabilità, la D.L. potrà accettarle, valutandone il minor costo col quale verranno portate in contabilità e compensate, fermo restando l'obbligo da parte dell'Appaltatore di eseguire, senza corrispettivo alcuno, tutti quei lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque delle disposizioni ed indicazioni impartite dalla D.L., non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

3. Qualora l'Appaltatore di sua iniziativa, anche senza opposizione da parte della D.L., impiegasse materiali di dimensioni e qualità eccedenti quelle prescritte o di lavorazione più accurata o di maggiore pregio rispetto a quanto previsto e sempre che dette opere vengano accettate dalla D.L. stessa, non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare all'Appaltante, poiché i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come fossero delle dimensioni, qualità e magistero stabiliti nel contratto.

Nell'eventualità di mancanza di indicazione o di dubbio sulla interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'Impresa sarà tenuta a richiedere per iscritto, in tempo utile, alla D.L. le opportune istruzioni in merito.

Art. 31 – CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, almeno n. 1 cartello di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, il Responsabile del procedimento, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione; in detti cartelli, **ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**, devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Ai sensi del D.L. 507/1993, art. 17, i cartelli obbligatori (inferiori a ½ metro quadrato) sono esenti da imposte pubblicitarie.

Di seguito si riporta l'elenco dei contenuti minimi del cartello di cantiere:

Lavori di (tipologia d'intervento da realizzare)	
Stazione appaltante/Committente	
Responsabile unico del procedimento (se lavoro pubblico)	
Importo dei lavori Inoltre se trattasi di appalto pubblico deve essere specificato: 1) Importo totale dei lavori con la divisione tra importo a base d'asta, e importo oneri sicurezza (diretti e indiretti) 2) Sconto applicato per l'aggiudicazione sull'appalto	
Titolo Autorizzativo	
Progetto architettonico (generalità del progettista)	
Progetto delle strutture (generalità del progettista)	
Progetto degli impianti (generalità del progettista)	
Direzione dei lavori	
Direttori operativi	
Ispettori di cantiere	
Alta sorveglianza	
Coordinatore per la sicurezza in fase progettazione	
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	
Direttore di cantiere	
Data Inizio lavori	
Data Fine lavori	
Durata dei lavori (se lavoro pubblico)	
R.S.P.P.	
Notifica preliminare	
IMPRESA ESECUTRICE	
Sede	
Telefono	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Iscrizione C.C.I.A.A.	
Matricola INPS	
Posizione INAIL	
SUBAPPALTATORI – COTTIMISTI – INSTALLATORI ...	
Sede	
Telefono	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Iscrizione C.C.I.A.A.	
Matricola INPS	
Posizione INAIL	

Art. 32 - PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA DEL CANTIERE

L'impresa dovrà dirigere i lavori a mezzo del proprio titolare o di un suo legale rappresentante e a tal fine dovrà presentare alla D.L. apposita dichiarazione nella quale sia evidenziato il nominativo del tecnico incaricato della direzione del cantiere.

Alla condotta effettiva dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere con personale tecnico idoneo di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità. La vigilanza sul personale addetto ai lavori sia per l'Impresa Appaltante sia per i subappaltatori, compete al Direttore del cantiere. L'impresa risponde dell'idoneità di tutto il personale il quale dovrà essere di gradimento della D.L. La D.L. ha il diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori, previa motivata comunicazione per ragioni di indisciplina, incapacità o grave inadempienze e negligenze.

Dovrà altresì essere dichiarata esplicitamente a chi compete la responsabilità della attuazione di tutti i disposti legislativi vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, qualora tale funzione non sia svolta direttamente dal Datore di lavoro. In particolare ai sensi del d.lgs 81/2008 e succ. mod. ed integrazioni dovrà essere comunicata la nomina dell'Addetto alla Sicurezza e indicato se tale mansione venga svolta direttamente dal Datore di Lavoro, dal Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza ove previsto e dal Medico competente.

Dovrà altresì essere notificata l'esistenza del Documento di Valutazione del Rischio per l'attività generale dell'Azienda da affiancarsi al Piano di Sicurezza specifico per il cantiere in argomento.

Qualora nel corso dei lavori si verificassero danni derivanti da abbandono del cantiere, mancanza di sorveglianza o tardività di intervento, la responsabilità sarà fatta risalire sempre e comunque, salvo i casi di forza maggiore, alla Ditta Appaltatrice.

Art. 33 - TRATTAMENTO A TUTELA DEI LAVORATORI

E' fatto obbligo all'Appaltatore di osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di Legge in vigore in materia di assicurazione infortuni sul lavoro ed assicurazioni previdenziali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l'Appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con dette ritenute, salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 34 - ORDINE ED ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori dovranno di norma seguire il programma operativo allegato al contratto e sviluppato in maggior dettaglio in fase esecutiva dall'impresa ed approvato dalla D.L. e venire realizzati con continuità e regolarità.

Richiamando quanto espresso al art. 24 del presente Capitolato, qualora in corso d'opera si manifestino particolari necessità ed urgenze non conformi al programma concordato, l'Impresa dovrà attenersi agli ordini di priorità impartiti dalla D.L. Tale fatto non potrà fare avanzare da parte dell'Appaltatore richiesta per particolari o speciali compensi. La D.L. potrà altresì ordinare perentoriamente l'esecuzione di lavori prioritari entro una data specificata.

Quando, ad esclusivo giudizio della D.L., sentita la Stazione Appaltante, per particolari motivi contingenti, si rendesse necessario sospendere i lavori, l'Appaltatore è tassativamente tenuto a rispettare tale disposizione senza avanzare qualsivoglia pretesa a nessun titolo, sempre nell'ambito delle norme e disposizioni contenute nell'ordinamento giuridico

Al cessare degli impedimenti che avessero determinato la sospensione si procederà alla ripresa degli stessi di cui si darà atto redigendo apposito verbale.

Art. 35 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme e il regolamento generale sulle opere pubbliche approvato con D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. alla data odierna vigente.

L'accertamento della consistenza delle opere eseguite e della loro rispondenza alle dimensioni progettuali verrà condotta con misurazioni geometriche, oppure a numero o a peso, escluso ogni altro metodo. Il computo avverrà sulla base delle unità di misura proprie della lavorazione, secondo quanto contemplato in Elenco Prezzi Unitari.

Per tutte le categorie di lavoro oggetto dell'appalto, i corrispettivi saranno valutati con contabilizzazione a corpo sulla base del corrispettivo posto a base d'asta, sottoposto al ribasso

offerto, e della rispettiva aliquota di avanzamento della lavorazione con riferimento alle valutazioni di progetto.

All'importo ottenuto verrà aggiunto il compenso per gli oneri per la sicurezza, valutato anch'esso con computazione a corpo sulla base del provvedimento effettivamente assunto alla data dello stato d'avanzamento.

Art. 36 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si intendono danni di forza maggiore solo quelli riconosciuti dalla affermata giurisprudenza. Di tali danni l'appaltatore dovrà darne notizia alla D.L. entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) da quello dell'avvenimento, sotto pena di decadenza.

Non saranno in nessun modo ritenuti danni di forza maggiore quelli:

- a. provocati da precipitazioni meteoriche, a meno che il territorio del comune ove è ubicato il cantiere, non venga dichiarato, a mezzo di provvedimento legislativo, zona colpita da calamità naturali;
- b. da scoppi, esplosioni od incendi colposi o dolosi;
- c. da frane, smottamenti, valanghe od altro fatto comunque prevedibile anche se remoto.

Art. 37 - REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

Ai sensi del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 - Art. 29. Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1; clausole che si intendono quindi nel presente Capitolato integralmente ritrascritte;
- b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

Art. 38 - DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI

Si fa riferimento a quanto previsto dall'Articolo 106 Titolo V Esecuzione del D.Lgs n. 50/2016.

Qualora nel corso dei lavori si rendesse necessario realizzare opere o provvedere a forniture diverse o non previste in Progetto, la D.L., di concerto con l'Appaltatore, provvederà alla determinazione di nuovi prezzi contrattuali mediante stesura di apposito verbale di concordamento. Tali nuovi prezzi saranno prioritariamente desunti dai prezzi regionali vigenti alla data della prevista nuova lavorazione o, in carenza di voce pertinente, tramite apposita analisi prezzo.

L'applicazione dei nuovi prezzi contrattuali non potrà tuttavia andare ad incidere sullo stanziamento previsto, a meno che non intervengano perizie suppletive o modificative tali da alterare l'impegno di spesa assunto. I prezzi medesimi vanno infine determinati facendo riferimento a quanto prescritto dall'art. 23 del D.Lgs 50/2016.

Il nuovo prezzo dovrà essere accettato dalla Stazione Appaltante nei modi e nelle forme previste dalla Legge, di conseguenza la sua applicazione è subordinata a tale approvazione.

L'Amministrazione si riserva per altro di rivedere e modificare i prezzi d'appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative in materia.

Art. 39 - ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI IN ACCONTO

Si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 30 e 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016.

Anticipazioni

Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria di cui al precedente articolo 15, o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Acconti

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, depurato del ribasso d'asta, delle ritenute di Legge, che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010 sono pari allo 0,5% a garanzia degli obblighi assicurativi dell'Impresa nei confronti dei propri dipendenti, raggiungerà l'ammontare di **€ 100.000,00 (centomila e centesimi zero)**.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Resta stabilito che ogni qualvolta i lavori debbano essere sospesi per periodi superiori a 90 (novanta) giorni, verrà rilasciato a favore dell'Impresa un certificato per il pagamento di una rata di credito, qualunque sia l'ammontare del lavoro eseguito.

Detti pagamenti saranno effettuati nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 143 del D.P.R. 207/2010. Verranno comunque effettuati soltanto nel caso che l'Assuntore si trovi regolarmente al corrente tanto per l'esecuzione delle opere quanto per la loro contabilità firmata dallo stesso. Nel caso contrario saranno sospesi fintanto che sarà eliminata ogni irregolarità.

Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura, da presentarsi all'atto del pagamento stesso o dell'avviso di pagamento. Detta fattura dovrà essere stilata secondo quanto disposto all'art. 21 del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n° 633 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il pagamento dell'ultima rata in acconto verrà liquidata dopo l'ultimazione lavori qualora l'importo residuo superi la rata minima; qualora invece fosse inferiore alla rata minima verrà corrisposta la sola rata di saldo certificata dallo stato finale dei lavori in sede di liquidazione finale.

Oltre alla garanzia costituita dalla cauzione versata in sede d'appalto, anche l'importo dei lavori eseguiti dichiarasi vincolante per la piena e perfetta esecuzione del contratto e pertanto, all'occorrenza, l'Amministrazione si riserva il diritto di pegno sull'importo medesimo per ogni effetto di legge.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del

contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui ne sia previsto il pagamento.

Per i materiali giacenti in cantiere il cui valore è superiore alla messa in opera, ai sensi dell'art. 180 del D.P.R. 207/2010, potrà essere richiesto l'accredito in contabilità di un acconto in misura del 50% dei prezzi previsti per le opere compiute, purché i materiali stessi siano ritenuti idonei dalla D.L. e l'appaltatore dia adeguate garanzie di pronta e gratuita sostituzione in caso di furto o deterioramento per negligente custodia o per qualsivoglia altra causa che ne renda impossibile la successiva messa in opera.

L'Appaltatore rimarrà infatti sempre responsabile della loro custodia e messa in opera e la D.L. avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l'impiego e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere stesso qualora, all'atto della messa in opera, si riscontrasse uno scadimento qualitativo che ne comprometta il livello prestazionale atteso dell'opera.

Art. 40 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art.1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento in conto o a saldo, immediatamente successivo.

Art. 41 - ANTICIPAZIONI SOSTENUTE DALL'APPALTATORE

Ove l'Amministrazione voglia fare eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto e chieda all'Appaltatore l'esborso del denaro occorrente, questi deve corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone formale quietanza, le somme che il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione dell'Amministrazione Appaltante, gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note o fatture delle relative prestazioni.

Su dette anticipazioni dovranno essere corrisposti gli interessi di legge nella percentuale annua prevista al momento del contratto.

Art. 42 - CONTO FINALE

Il conto finale verrà compilato entro 1 (un) mese dalla data di ultimazione dei lavori, sempre che l'Impresa abbia provveduto all'esecuzione di eventuali ripristini o lavori di completamento la cui necessità fosse emersa in sede di accertamenti contabili definitivi e conseguentemente ordinati dalla D.L.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorrerà il periodo di garanzia e gratuita manutenzione che resta convenuto ed accettato in mesi dodici naturali e consecutivi.

Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione, ritenuti indifferibili ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, saranno eseguiti direttamente dalla medesima addebitandone le spese all'Impresa Appaltatrice inadempiente ove questa non provveda nei termini che le saranno stati prescritti.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte

sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione sul conto finale.

Art. 43 – AVVISI AI CREDITORI

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci dei comuni nel cui territorio sono stati eseguiti i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 44 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Sino a quando non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e a spese della Ditta Appaltatrice.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Art. 45 – ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO

Si fa riferimento a quanto previsto dall'Articolo 102 Titolo V Esecuzione del D.Lgs n. 50/2016.

Regolare Esecuzione

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del D.Lgs n. 50/2016, il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 dell'articolo 102, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per i servizi e le forniture dal responsabile unico del procedimento, su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.

Nel presente caso, stante l'ammontare dei lavori e ricorrendo tutte le condizioni che disciplinano la fattispecie, il collaudo potrà essere sostituito a discrezione della stazione appaltante dal Certificato di regolare Esecuzione che dovrà essere emesso entro 6 (sei) mesi con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. n°50/2016, fatta salva la verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e l'insussistenza di opposizioni di terzi, connesse a danni procurati dall'esecuzione dei lavori.

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il Collaudo o la regolare esecuzione si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia pervenuto entro due mesi.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (2 anni).

Se il certificato di regolare esecuzione non viene approvato entro 6 mesi dalla scadenza dei termini premessi e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'Impresa, l'Appaltatore, ferma restando l'eventuale responsabilità a suo carico accertata in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva e di tutte le somme trattenute a titolo

di garanzia.

Trascorsi i termini premessi, l'Impresa può proporre ai sensi delle norme vigenti, giudizio ordinario per le controversie nascenti dal contratto d'appalto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della Legge 10/12/1981 n° 741.

Collaudo

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, anche statico, l'organo di collaudo effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (2 anni).

Art. 46 - CONTROVERSIE

Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC potrà esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.

Accordo Bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.

Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.

L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

Collegio consultivo tecnico

In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio costituito con le modalità dell'art. 207 del D.Lgs. n. 50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti.

Arbitrato

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio arbitrale ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il Collegio arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.

C A P O I V

ASPETTI TECNICO - PRESTAZIONALI

Art. 47 - PROVENIENZA E QUALITA' DEI MATERIALI

Il tipo d'intervento comporta la fornitura di massi da scogliera che dovranno provenire da fornitori, che l'appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della D.L., i materiali stessi siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti di cui ai successivi articoli del presente disciplinare e di conglomerato cementizio per l'intasamento dei massi lapidei. Resta sempre all'appaltatore la piena responsabilità circa la qualità e rispondenza del materiale impiegato nell'esecuzione dei lavori, essendo egli tenuto a controllare che il medesimo corrisponda sempre alle caratteristiche prescritte, alle schede tecniche o ai campioni sottoposti alla Stazione Appaltante tramite la Direzione lavori ed approvati.

Qualora la D.L. rifiutasse qualche provvista perché ritenuta a suo insindacabile giudizio non idonea ai lavori, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore

Art. 48 - PRESCRIZIONI RELATIVE AI MATERIALI

I materiali lapidei impiegati per la realizzazione delle murature in macromassi (mantellate o scogliere) dovranno possedere tutti i requisiti richiesti dalle specifiche progettuali, sia come qualità del materiale costituente sia come caratteristiche dimensionali. Dovranno essere di pietra compatta e non geliva, preferibilmente di natura ignea (graniti, sieniti, diorite, peridotite) o metamorfiche (gneiss compatti), escludendo quindi rocce con cricche, fessurazioni, venature che ne possano favorire la rottura anche a distanza di tempo; ed in generale tutte quelle sedimentarie e tenere. Il peso di volume non dovrà essere inferiore a 2,7 t/mc.

I macromassi forniti da cava dovranno essere di forma prismatica grossolanamente rettangolare con dimensione maggiore non superiore ad 1,5 volte quella minore. Ciascuna base dovrà essere di forma grossolanamente quadratica o poligonale escludendosi espressamente la forma triangolare.

Il volume di ciascun masso dovrà essere non inferiore a 0,8 mc con una tolleranza massima del 10% su pezzature inferiori, da impiegarsi quale scapolame per intasamento di grossi vani o in fondazione dove possono giovare del legante cementizio.

L'impiego di massi di dimensione inferiore in quantità superiore alla tolleranza di cui sopra comporterà "ipso facto" la non accettabilità dell'opera e quindi la necessità del suo rifacimento.

Art. 49 - PRESCRIZIONI RELATIVE AI LAVORI IN GENERE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta "regola d'arte" e saranno uniformati alle norme ed indicazioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono gli articoli e le corrispondenti voci di elenco prezzi, salvo quelle maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori in corso d'opera.

Per norma generale resta stabilito che nell'ammontare dei compensi ottenuti con l'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore al corrispettivo stabilito a corpo per le lavorazioni e con l'aggiunta del corrispettivo per gli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta, è sempre compreso ogni necessario magistero, anche se non specificato espressamente, nonché ogni attrezzo ed in generale ogni mezzo che possa occorrere per l'esecuzione completa e perfetta dei lavori in genere.

Nei compensi a corpo previsti, s'intende inoltre completamente retribuita ogni prestazione avente carattere generale, come forniture di attrezzi, strumenti e personale per rilievi e prove. Sono inoltre espressamente compresi tutti gli oneri conseguenti alla completa e puntuale applicazione del Piano di Sicurezza dei Lavoratori come pure di ogni altra disposizione anche non compresa in detto Piano ma resasi necessaria ai fini della sicurezza delle attività.

E' tassativamente vietato all'Impresa di introdurre comunque variazioni nella forma, nelle dimensioni e nel modo di esecuzione dei lavori, anche se giustificati da ragioni di miglioria,

lavorazioni o magisteri non previsti né ordinati dalla D.L., qualunque possano essere i vantaggi ritenuti o conseguibili.

La D.L. per contro, entro i limiti di competenza, ha la più ampia facoltà di variare, anche in corso d'opera, le strutture e le dimensioni delle opere stesse. L'Imprenditore è tenuto ad osservare le disposizioni in proposito, senza poter trarre da ciò argomento per richiedere sovrapprezzi, indennizzi o compensi di sorta.

Art. 50 - PROVE SUI MATERIALI

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali e per la loro accettazione, l'impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni momento alle prove dei materiali da impiegarsi o da fornirsi a piè d'opera, nonché a quelli di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni a Laboratorio Sperimentale Ufficiale cioè dotato di autorizzazione del Ministero competente.

L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe dei Laboratori stessi. Dei campioni sarà ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firmati dal D. dei L. e dall'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

Art. 51 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO

Fermo restando quanto espresso al precedente art. 48, le caratteristiche dei materiali e dei manufatti da impiegarsi nonché le indicazioni circa l'esecuzione della loro messa in opera sono in larga misura riportate nella descrizione tecnica della lavorazione a corredo delle rispettive voci di ELENCO PREZZI UNITARI, elaborato allegato al quale si rimanda. Tale descrizione va quindi intesa a tutti gli effetti quale "Specificata Tecnica della lavorazione". Essa risulta integrata in termini dimensionali da quanto ricavabile dalle tavole grafiche di progetto e dal Computo Metrico di progetto, documento da intendersi non vincolante ai fini contrattuali bensì quale valutazione del progettista per render ragione dell'importo posto a base di gara nonché elemento di confronto per le valutazioni di congruità economica e tecnica del progetto che l'Appaltatore dovrà attentamente effettuare in sede di offerta.

Nel seguito vengono riportate norme e prescrizioni di dettaglio da intendersi estensive ed integrative ove necessario di quanto già espresso nelle descrizioni della lavorazione di cui sopra. In caso di dubbi interpretativi od apparenti contraddizioni tra le prescrizioni varrà in termini insindacabili il giudizio e l'interpretazione fornita dalla Direzione Lavori.

Prima dell'esecuzione di qualsivoglia lavoro che comporti accesso in alveo, dovranno sempre esser avvertiti con congruo anticipo, a cura dell'impresa, gli organismi preposti alla tutela della ittiofauna per un sopralluogo preventivo al fine di illustrare le procedure operative che si intendono porre in atto, definire le eventuali interferenze con il deflusso naturale delle acque e ricevere le necessarie indicazioni operative concertando altresì l'eventuale recupero dell'ittiofauna stessa nel tratto di corso d'acqua che può subire interferenze.

A – TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti delle occupazioni e degli scavi.

B – SCAVI E RIPORTI

In relazione alle possibili interferenze con la biocenosi dell'alveo e fatte salve le prescrizioni che verranno fornite dagli Organismi preposti alla tutela dell'ittiofauna, si precisa fin d'ora che l'attività lavorativa dovrà essere svolta con particolare cautela nei periodi di riproduzione dell'ittiofauna stessa ovvero nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio, evitando per quanto possibile interferenze con l'acqua fluente.

In ogni caso, anche al di fuori della stagione riproduttiva, e pur nella premessa di recupero della fauna presente nel tratto e sua reimmissione a valle, l'impresa esecutrice dovrà eseguire i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidamento della acque al fine di non causare danno alle popolazioni ittiche a valle rispettando i parametri di riferimento relativi ai materiali in sospensione indicati nella tabella 2 della

D.G.R. n. 72-13725 del 23.03.2010.

In pratica, la sequenza delle lavorazioni sarà organizzata in modo da determinare la minor interferenza possibile con l'ambito di alveo attivo interessato dal deflusso perenne di magra. Fortunatamente gli spazi a disposizione consentono di procedere a campione, realizzando innanzitutto una pista generale di servizio in asciutta lungo la scarpata spondale, quindi a partire da monte ed operando per tratti di circa 20 m, procedere agli scavi, alla realizzazione della scogliera (descritta sulla relazione tecnica ed al successivo punto D) del presente articolo) ed al successivo imbottimento utilizzando il materiale scavato nel tratto successivo.

In tal modo l'interferenza con il deflusso idrico sarà marginale e più agevoli anche le operazioni di confinamento delle risorgive in fondazione e di esaurimento delle acque prima di procedere ai getti cementizi.

SI EVIDENZIA CHE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 18/84 (COME MODIFICATA DALLA L.R. 6/2008) EMESSO DAL GRUPPO DI LAVORO DELLA STRUTTURA TECNICA REGIONALE AI SENSI DELLA D.G.R.N. 30-8553 DEL 7 APRILE 2008 GLI ONERI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALLA L.R. 37/2006 CONNESSI ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO COSI' COME ESPOSTI DAGLI ORGANISMI PREPOSTI ALLA TUTELA STESSA RESTANO A CARICO DELL'APPALTATORE. DETTI ONERI SONO QUINDI DA RITENERSI COMPRESI TRA LE SPESE GENERALI E COME TALI COMPENSATI DAL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE, SENZA QUINDI DAR LUOGO A SPECIFICO E SEPARATO COMPENSO.

L'APPALTATORE DOVRÀ QUINDI TENER CONTO IN SEDE D'OFFERTA DI TALE ONERE VERIFICANDONE L'EFFETTIVA CONSISTENZA CON INFORMAZIONE PRESSO LE SEDI PREPOSTE E CONDUCENDO APPOSITE E DISCREZIONALI VALUTAZIONI.

L'Impresa dovrà, all'occorrenza, sostenere gli scavi con convenienti sbadacchiature, puntellature o armature; i relativi oneri sono compresi e compensati nei prezzi degli scavi; in ogni caso resta a carico dell'Impresa ogni danno alle persone, alle cose e all'opera, per smottamenti o franamenti dello scavo.

Nel caso di franamento degli scavi è a carico dell'Impresa il procedere alla rimozione dei materiali ed al ripristino del profilo di scavo senza diritto a compenso.

Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, l'Impresa è tenuta a coordinare opportunamente per campioni la successione e l'esecuzione delle opere di scavo e costruzione, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.

L'Impresa dovrà assicurare in ogni caso il regolare deflusso delle acque nell'ambito dell'alveo e l'emungimento delle risorgive dal fondo degli scavi.

Così pure, l'Impresa dovrà provvedere di sua iniziativa ed a sua cura e spese, ad assicurare il naturale deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla superficie del terreno, allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi. Provvederà a togliere ogni impedimento che si opponesse così al loro regolare deflusso, ad ogni causa di rigurgito, anche ricorrendo se del caso, all'apertura di canali fugatori. In prossimità del ciglio delle trincee la superficie del suolo deve essere preparata in modo da impedire che le acque vengano a cadere lungo le scarpate, anche in fase di costruzione.

Ogni onere relativo è compreso nel prezzo formulato per gli scavi.

E' assolutamente vietata qualsiasi asportazione del materiale dall'alveo, fatto salvo il materiale vegetale derivante dal taglio qualora il medesimo non venga direttamente cippato in sito e quindi miscelato ai sedimenti durante la loro successiva movimentazione.

C- DEMOLIZIONI

Gli scavi in genere, e soprattutto le demolizioni e rimozioni dei relitti di scogliera in massi, ancora presenti a ridosso delle pregresse difese spondali prismatiche di conglomerato cementizio, dovranno essere eseguite avendo cura il più possibile di non compromettere l'integrità del materiale lapideo recuperabile, procedendo all'accantonamento in prossimità del luogo di reimpiego, ed ancor più ponendo attenzione alla stabilità delle opere cementizia soprastanti che verranno sottomurate dalla nuova scogliera. Si dovrà quindi procedere a campioni, per tratti di lunghezza sempre modesta e comunque variabile in funzione della interazione tra i massi in sito ed il manufatto cementizio soprastante, evitando disturbi al manufatto stesso.

D – SCOGLIERA IN MASSI DI PIETRAMME

Per la formazione della scogliera in massi di pietrame dovranno essere impiegati massi di pietra naturale come descritti all'art. 48.

Si sottolinea quanto già espresso in ordine alla dimensione dei massi richiamando i contenuti dell'art. 4 e dell'art. 48 ribadendo al proposito, che la pezzatura per il previsto rafforzamento di scogliera, non dovrà essere inferiore a 0,8 mc, ancorché il prezzo della lavorazione desunto dal prezzario regionale vigente indichi in 0,3 mc tale limite inferiore precisando che tali indicazioni non devono considerarsi contrastanti, dovendosi intendere viceversa che in questo caso il limite di 0,8 diventa sottoinsieme cogente, dell'insieme dei massi maggiori di 0,3 mc.

In base a quanto precisato all'art. 48 relativamente alla forma del masso, ovvero forma prismatica (quadratica o rettangolare) da posarsi, se rettangolare con la dimensione maggiore ortogonale al paramento, tale prescrizione dimensionale minima comporta che, con forma prismatica approssimativamente quadratica, il lato minimo osservabile del masso posato dovrà essere pari a $(0,8)^{0,33} = 0,90$ m circa mentre con forma prismatica rettangolare, base approssimativamente quadrata e lato maggiore non superiore a 1,5 del lato minore, la faccia osservabile del masso posato dovrà avere lato minimo pari a $(0,8/1,5)^{0,33} = 0,80$ m. In questo caso il lato maggiore non dovrà essere superiore a $0,80 \times 1,5 = 1,20$ m circa .

Saranno accettati massi aventi pezzatura inferiore a 0,8 m³ ma comunque superiori a 0,3 m³ solo come scapolame per tamponamento dei vani maggiori tra i macromassi e nella misura massima del 10% del volume del manufatto, considerando che l'opera è pagata a volume vuoto per pieno ed è meglio avere un masso piccolo che aumenta l'attrito tra i massi grandi piuttosto che un vano libero che, durante le piene, può indurre vortici idrici.

I massi verranno collocati in opera a mezzo di escavatore idraulico. La posa dei massi sarà tale da formare una superficie il più possibile scabra, pur nei limiti di lavorazione imposta dalla forma prismatica dei massi di cui si è detto sopra, rispettando in ogni caso, le linee di sagoma della scogliera indicate sulle tavole di progetto o dalla D.L. in corso d'opera, curando per quanto non in contrasto col volume minimo che la dimensione maggiore del masso venga posta in direzione trasversale rispetto al flusso della corrente idrica ed il piano medio di posa sia disposto a "reggipoggio".

La realizzazione della scogliera in progetto, come già descritto al capitolo 3.1 relativo alle operazioni di scavo, procederà per tratti. I massi verranno collocati in opera a mezzo di escavatore idraulico; nel presente contesto il piano di posa della fondazione è costituito da materiale alluvionale grossolano che consente un deflusso delle acque di risorgiva limitando l'intorbidimento delle acque da parte di materiali limosi fini ed il dilavamento del getto di cls ad intasamento della fondazione. A maggior diligenza tuttavia, le stesse dovranno essere raccolte in un cavo leggermente più depresso ed emunte con pompa a sommersione disperdendole per filtrazione sulla scarpata naturale non vegetata a valle del tratto in corso di lavorazione, che ne costituirà adeguato filtro per le particelle in sospensione, evitando inquinamento al corso d'acqua.

E - GETTI DI CALCESTRUZZO PER INTASAMENTO SCOGLIERA

Il conglomerato cementizio per i getti in opera dovrà provenire da centrali di preconfezionamento di riconosciuta idoneità tecnica che ne certificherà su documento di trasporto che accompagnerà la fornitura i parametri caratteristici (Classe di resistenza, classe di esposizione, lavorabilità, presenza di additivi).

Il cemento da impiegarsi dovrà essere idoneo all'impiego per lavori idraulici soggetto ad azioni dilavanti e prevalentemente immerso sottofalda.

Gli impasti saranno confezionati di regola con mezzi meccanici di adeguata potenzialità e mescolati per un tempo sufficiente, a giudizio della Direzione Lavori, ad ottenere un omogeneo conglomerato. Non sarà consentita la confezione del calcestruzzo con temperature inferiori a 0 gradi C, se non potrà essere assicurato il relativo disgelo degli inerti ed il riscaldamento dell'acqua. Il tempo occorrente al carico su autobetoniera, al trasporto da centrale di preconfezionamento ed alla messa in opera dovrà essere inferiore al tempo di presa ed assicurare la corretta lavorabilità del conglomerato.

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di controllo in qualunque momento delle caratteristiche del conglomerato fornito tramite campionatura secondo norma.

In ogni caso resta obbligo dell'Appaltatore procedere all'esecuzione di un prelievo costituito da 2 provini prismatici normali per ogni giornata di getto di miscela di identiche caratteristiche con il minimo di 6 provini ogni 100 mc ed farsi carico della prova di schiacciamento fino a rottura dei provini stessi presso Laboratorio Autorizzato dal Ministero competente.

In linea generale gli inerti da impiegarsi nella confezione dei calcestruzzi per fondazioni avranno diametro massimo di mm. 30; potranno però essere impiegati elementi di dimensioni maggiori qualora la Direzione Lavori lo ritenga opportuno. E' vietata nel modo più assoluto l'aggiunta di acqua durante la fase di getto mentre quella fornita all'impasto in fase di preparazione non dovrà superare i quantitativi previsti per il raggiungimento delle prescritte resistenze in relazione al dosaggio del cemento. Il conglomerato in fase di getto dovrà essere adeguatamente vibrato per favorire il rifluimento completo entro gli interstizi tra i massi lapidei ed il raggiungimenti di adeguato addensamento ed omogenea distribuzione granulometrica.

La realizzazione della fondazione cementata, seguirà le seguenti modalità operative:

- a) si inizierà dall'estremità di monte del tratto da realizzare, eseguendo lo scavo in trincea secondo sagoma di progetto per circa 20 m e predisponendo un cavo leggermente più depresso rispetto al fondo scavo, così da emungere con pompa a sommersione le risorgive disperdendole per filtrazione sulla scarpata naturale non vegetata a valle del tratto in corso di lavorazione, che ne costituirà adeguato filtro per le particelle in sospensione, evitando inquinamento al corso d'acqua.
- b) si procederà quindi alla posa dei massi lapidei a tutta larghezza di scavo e per un'altezza pari mediamente a metà del totale, curando di non realizzare un piano orizzontale di ripresa, ma lasciando viceversa l'irregolarità data dalla varia altezza dei singoli massi.
- c) si procederà quindi al getto con pompa del calcestruzzo entro i vani tra i massi curando di pompare lentamente ed arrestando il flusso prima che rifluisca dal paramento esterno. Il getto comincerà dalla base e procederà verso l'alto progressivamente dopo aver completato per corsi orizzontali l'intasamento. In questa fase particolare attenzione andrà posta ad evitare dilavamento del conglomerato da parte dell'acqua di risorgiva sul fondo scavo, sia per non pregiudicare la qualità del conglomerato sia per evitare inquinamento del corso d'acqua. Quindi qualora si ravvisasse tale eventualità ed il pompaggio dell'acqua dal fondo scavo non risultasse sufficiente il getto dovrà essere sospeso e potenziato il dispositivo di emungimento e filtrazione della stessa a valle del tratto.
- d) Si procederà quindi alla posa del secondo strato di fondazione completandola fino al livello d'imposta dell'elevazione, ma lasciando anche in questo caso un piano di ripresa irregolare per favorire il mutuo incastro con il primo corso dei massi in elevazione.
- e) Ultimata l'elevazione con i massi disposti a secco, si procederà all'apertura di un nuovo tratto di circa 20 m ripetendo le operazioni sopra indicate.